SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi» **(436)**

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 9, 11 e *passim*
BONAZZI, *(PCI)* ..... 2, 11 14 e *passim*
D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione* .. 2, 12, 14
FINOCCHIARO, *(PSI)* 10, 13
FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 9, 10, 15
PINTUS *(Sin. Ind.)* 14, 16

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente nuovo titolo: «Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Montetitoli S.p.A."».

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi» (436)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata dagli enti creditizi».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato a lungo esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, in data 20 giugno, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, abbiamo condotto un esame molto approfondito di questo disegno di legge in sede referente e siamo riusciti, in tale sede, a varare un testo che oggi la Commissiione deve discutere. Ritengo, pertanto, inutile rifare la storia del provvedimento, per la quale mi rifaccio a quanto già detto in sede referente. Propongo, naturalmente, che il testo che la Commissione oggi prende a base dell'esame sia quello risultante dai lavori della Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Signor Presidente, il Gruppo comunista non ripresenterà gli emendamenti illustrati e respinti in sede referente non perchè vi rinunci, ma soltanto per evitare una duplicazione della discussione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bonazzi. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

La Commissione in sede referente ha approvato un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo approvato dalla Commissione nella sede referente:

Art. 1.

(*Obblighi di comunicazione*)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti esercenti attività creditizia e finanziaria aventi sedi in Italia o all'estero. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati, sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorchè non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonchè la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

È approvato.

Art. 2.

(*Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari*)

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonchè stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

È approvato.

Art. 3.

(*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*)

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonchè delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera *a*), è elevata nel minimo a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

3. La Banca d'Italia, allorchè accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

È approvato.

Art. 4.

(*Falsità nelle comunicazioni*)

Gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i commissari straordinari, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito nonchè delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende, istituti, società ed enti medesimi, o nascondano in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

È approvato.

A questo punto, nel corso dell'esame in sede referente, il senatore Finocchiaro aveva presentato, e la Commissione accolto, il seguente articolo aggiuntivo, relativo alla società Monte Titoli:

Art. 4-*bis*.

Ad ogni effetto di legge è equiparato al deposito presso la sede sociale emittente il deposito in forma accentrata presso la «Monte Titoli S.p.A. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari» di titoli azionari italiani, nominativi o al portatore, che siano quotati in una borsa valori o siano negoziati in un mercato ristretto.

Sono assimilate alle azioni di cui al primo comma quelle per le quali sia stata prevista, in sede di emissione, la quotazione o la negoziazione negli anzidetti mercati, a condizione che il titolo vi venga ammesso entro 18 mesi dalla delibera di emissione.

Per i titoli nominativi l'intestazione o la girata alla società di cui al primo comma è finalizzata alla fungibilità dei titoli stessi e alla loro custodia e amministrazione accentrata e non modificata la titolarità dei diritti e degli obblighi facenti capo al depositante effettivo proprietario.

Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo possono essere integrate e derogate da accordi, tra la società emittente e la società Monte Titoli, diretti a regolare gli aspetti economici e organizzativi conseguenti al deposito accentrato ed eventuali altri servizi finanziari.

Fermo in ogni caso l'esercizio dei diritti di natura patrimoniale conseguenti alla legittimazione della Monte Titoli S.p.A., per l'esercizio diretto dei diritti sociali da parte degli effetti proprietari faranno fede le attestazioni che la stessa società rilascerà, in conformità alle proprie scritture contabili, agli, aventi diritto. In tal caso è applicabile l'articolo 480 del codice penale lo rientra tra i soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo 12 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

All'intestazione o girata di cui al terzo comma del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 1, 6° comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche. Fermi gli obblighi fissati

dall'articolo 2 della legge anzidetta, la società Monte Titoli è tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 2 stesso e, almeno trimestralmente, ad informare il servizio dell'editoria del numero globale di azioni di ogni impresa editrice di giornali quotidiani ad essa intestate. Nei confronti della medesima società si applica il terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

Il contratto di deposito a custodia e amministrazione presso n'azienda di credito di titoli azionari o obbligazionari o di Stato, che siano gestiti in forma accentrata dalla Monte Titoli S.p.A., comporta, salvo contrario patto scritto, la facoltà per il depositario di procedere al sub-deposito presso l'anzidetta società, con tutti i poteri all'uopo necessari. La Monte Tivoli S.p.A. è responsabile in solido con il depositario per le obbligazioni da questi assunte in tale qualità relativamente ai titoli oggetto del sub-deposito.

La vigenza delle disposizioni dei commi precedenti è subordinata alla partecipazione al capitale della società Monte Titoli da parte della Banca d'Italia e di non meno di trenta aziende di credito, appartenenti ad almeno quattro delle otto categorie indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, o loro istituti centrali di categoria.

Oggi il Governo, che in quella sede aveva manifestato delle perplessità, presenta il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'emendamento presentato dal senatore Finocchiaro:

Art. 4-*bis*

(*Disposizioni sull'amministrazione accentrata di valori mobiliari*)

1. La «Monte Titoli S.p.A. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari» ha per scopo lo svolgimento di servizi, anche collaterali all'attività creditizia, intesi a razionalizzare le negoziazioni dei valori mobiliari, in particolare attraverso la gestione del sistema di amministrazione accentrata in base al criterio di fungibilità dei valori stessi.

2. Salvo diverso patto scritto, il contratto di deposito stipulato da aziende ed istituti di credito, da agenti di cambio e dai soggetti individuati ai sensi del comma 11 – avente ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati e altri valori mobiliari non azionari largamente negoziati per i quali la «Monte Titoli S.p.A.» offra il servizio di amministrazione accentrata – attribuisce al depositario, ferme restando le obbligazioni inerenti al rapporto di deposito, la facoltà di procedere al sub-deposito dei titoli stessi presso la «Monte Titoli S.p.A.» con tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società stessa quando si tratta di titoli nominativi.

3. Per i titoli immessi nel sistema la «Monte Titoli S.p.A.» è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, in conformità al regolamento. È in ogni caso riservato ai

titolari di azioni ed obbligazioni immesse nel sistema, nella misura corrispondente ai diritti incorporati in detti titoli, l'esercizio dei diritti previsti negli articoli 2351, 2367, 2372, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2415, 2416, 2419, 2422, 2437 del codice civile, nonchè nell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari di cui al comma 2 e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile. Non può esservi più di una certificazione per gli stessi titoli.

4. Il depositante che partecipa al sistema può, secondo le modalità indicate nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di titoli a lui spettanti a favore di altri soggetti partecipanti al sistema o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie. Chi, avendo ottenuto la certificazione di cui al comma 3, intenda trasferire i propri diritti o chieda la consegna di certificati deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata ovvero fornire la prova della sua estinzione.

5. Chiunque nelle certificazioni di cui al comma 3 attesta falsamente fatti di cui la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna di titoli senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni o senza aver acquisito la prova della loro estinzione è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

6. L'immissione di titoli nel sistema tiene fermi tutti gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sui titoli stessi. Per i titoli immessi nel sistema, le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono l'indicazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità dei titoli cui esse si riferiscono.

7. I vincoli gravanti su titoli immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del partecipante; con la girata alla «Monte Titoli S.p.A.», le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215 e 2216 del codice civile. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 2352 del codice civile. Nel caso di ritiro di titoli dal sistema, il depositario fa annotazioni dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione. Le registrazioni e le annotazioni di cui al presente comma sono comunicate alla società emittente per le conseguenti annotazioni.

8. La «Monte Titoli S.p.A.» mette a disposizione del depositario, che richiede il ritiro di titoli, certificati girati al nome del depositario; questi completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario. Per le girate alla stanza di compensazione si applica il disposto dell'articolo 15 del regio decreto 23 marzo 1942, n. 239. La «Monte Titoli S.p.A.» può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a

proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione.

9. Per i titoli immessi nel sistema, i depositari segnalano tempestivamente alla società emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione di cui al comma 3, nonchè di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità dei titoli stessi. Le società emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci. La «Monte Titoli S.p.A.» è altresì autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

10. La Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la Borsa, al fine di agevolare la liquidazione dei contratti di Borsa, può subordinare l'adesione degli operatori professionali alla stanza di compensazione alla condizione che gli stessi si avvalgano anche del sistema di amministrazione accentrata della «Monte Titoli S.p.A.»

11. La Commissione nazionale per le società e la Borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, approva lo statuto ed il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della «Monte Titoli S.p.A.», determina le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui al comma 3, nonchè le categorie di soggetti di cui al comma 2; i provvedimenti che determinano le categorie di soggetti di cui al comma 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La «Monte Titoli S.p.A.», entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera le modificazioni statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge e adotta il regolamento nelle forme previste dallo statuto stesso.

12. La «Monte Titoli S.p.A.» non è soggetta alla disciplina delle società fiduciarie. Ad essa si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci.

13. Il capitale della «Monte Titoli S.p.A.» può appartenere esclusivamente: *a*) ad aziende ed istituti di credito; *b*) a soggetti rappresentativi degli agenti di cambio designati dai rispettivi comitati direttivi; *c*) alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana ed alla Associazione fra le società italiane per azioni; *d*) su base di reciprocità, ad organismi esteri che esercitano attività analoga a quella della «Monte Titoli S.p.A.»; *e*) a società con azioni quotate in una Borsa valori e ad altri soggetti indicati nello statuto. La partecipazione complessiva dei soggetti appartenenti a ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) non può essere superiore al 10 per cento. Ciascun socio non può possedere più del 7 per cento del capitale sociale della «Monte Titoli S.p.A.».

14. La Banca d'Italia nomina un componente del consiglio di amministrazione della «Monte Titoli S.p.A.». Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti. Il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la Borsa nominano, rispettivamente, un sindaco effettivo ed uno supplente.

15. Il Ministro del tesoro può, nei modi da esso stabiliti, disporre, a mezzo di funzionari della Direzione generale del tesoro, ispezioni per accertare la regolarità della gestione della «Monte Titoli S.p.A.». Nel

caso di accertate gravi irregolarità, il Ministro può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Le funzioni dei commissari durano per il periodo massimo di sei mesi. Prima della cessazione dalle loro funzioni, i commissari provvedono agli adempimenti di legge e di statuto necessari per la ricostituzione degli organi amministrativi della società.

16. La «Monte Titoli S.p.A.» definisce, mediante accordi con le società emittenti e i depositari, i rapporti economici per il funzionamento del sistema. Fermo quanto disposto nei precedenti commi, le stesse parti possono stabilire, mediante accordi, ulteriori rapporti organizzativi.

17. I rapporti di amministrazione accentrata con la «Monte Titoli S.p.A.» esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 11, dalle disposizioni contrattuali da cui derivano. Entro venti giorni dall'approvazione del regolamento, i depositari comunicano ai depositanti i nuovi modelli contrattuali. Qualora, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, i depositanti non inviino disdetta scritta, si applicano le disposizioni contrattuali previste dai modelli comunicati.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo quanto già detto nella precedente seduta; il Governo ritiene significativa una regolamentazione della Montetitoli e dà un giudizio, anche nella sostanza, positivo sull'emendamento presentato dal senatore Finocchiaro. Ritiene però, avendo consultato una serie di organismi tecnici interessati, che la normativa che si richiede, una volta che si voglia regolamentare la materia, sia più ampia di quella prevista nell'emendamento già discusso. Pertanto il Governo ha predisposto il testo di cui ha testè dato lettura il Presidente, che non si contrappone a quello del senatore Finocchiaro, ma che ne amplia necessariamente la portata.

A questo punto si pone il seguente problema: se il senatore Finocchiaro ritiene di dover insistere nel regolamentare la questione della Montetitoli in questa sede, il Governo presenta il proprio emendamento più ampio; se invece, come sommessamente mi auguro, si resta alla normativa sulle partecipazioni bancarie, il Governo si riserva di proporre anche il problema delle *merchants banks*.

Il primo quesito, pertanto, è se il senatore Finocchiaro insiste nel ritenere di regolamentare la materia della Montetitoli in questa sede; se risponde negativamente, il Governo non presenta niente ed auspica che vada avanti subito la normativa sulle partecipazioni bancarie; se invece il senatore Finocchiaro insiste, il Governo presenta quest'altro testo che, ripeto, non si contrappone a quello del senatore Finocchiaro, ma ne amplia soltanto la portata.

PRESIDENTE. Il problema è dunque questo. Tutti ricordano il cammino tormentato di questo disegno di legge, non tanto per i suoi contenuti, quanto per la materia aggiuntiva del *merchant banking*; ad un

certo momento il Governo, molto a malincuore, accettò di ritirare l'emendamento che aveva presentato su quella materia aggiuntiva, altrimenti avremmo dovuto continuare l'esame in sede referente, con un allungamento dei tempi. In questa prospettiva e nel timore di ritardi nell'approvazione di un provvedimento che è invece urgente, il Governo accettò di ritirare l'emendamento.

Ora la situazione è la seguente: la Commissione ha approvato, in sede deliberante, i quattro articoli sulle partecipazioni bancarie, che esauriscono l'oggetto del disegno di legge n. 436. Se la Commissione è disponibile a risolvere nella presente seduta anche il problema Montetitoli, sulla base del nuovo testo del Governo, il Governo stesso rinuncia a proporre l'inserimento dell'ulteriore problema aggiuntivo costituito dal *merchant banking*.

Se invece questo nuovo testo per la Montetitoli dovesse creare problemi tali da allungare i tempi di approvazione del disegno di legge n. 436, il Governo riproporrebbe la questione del *merchant banking*.

Mi sembra così di aver riassunto per la Commissione i termini del problema.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, devo insistere sulla questione «Montetitoli», che abbiamo posto in sede referente, accantonando la questione del *merchant banking*, e passando, invece, appunto, all'esame di quella della «Monte titoli». Mi pare che la Commissione si sia espressa unitariamente, seppur con alcune riserve, sulla necessità di disciplinare in questa sede l'assetto della «Monte titoli».

Questa esigenza si pone con ancora maggiore urgenza in seguito all'approvazione della legge n. 281 del 4 giugno 1985. Ove non ne prevedessimo la disciplina, rischieremmo di sciogliere la «Monte titoli», che è invece una conquista essenziale nella manovra dei titoli dematerializzati.

A mio giudizio si tratta di valutare o di rivalutare le stesse ragioni, già ampliamente illustrate ed accettate dalla Commissione. E quindi non posso far altro che insistere sull'accoglimento della mia proposta, nella nuova versione redatta dal Governo.

Ho esaminato infatti il testo del Governo e lo giudico ottimo, perchè amplifica i termini del mio testo, introducendo garanzie in riferimento alla legge n. 281. Sull'esigenza di varare questa disciplina vi è generale consenso: la Banca d'Italia e la CONSOB chiedono questa disciplina, per il mantenimento della «Monte titoli», ed ora il Ministero del tesoro presenta questo nuovo testo, che richiama la materia regolata dalla citata legge n. 281.

Personalmente accetto il testo governativo e ritengo sia giusto che la Commissione lo approvi in questa sede; le connessioni rispetto alla ipotesi principale sono infatti evidenti.

FRANCANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ribadisco che ove ci fosse l'unanime convergenza testè prospettata dal senatore Finocchiaro e si arrivasse ad una definitiva approvazione dell'emendamento presentato dal Governo sulla «Monte titoli», nonchè ad una definitiva approvazione del disegno di legge n. 436, il Governo non porrebbe assolutamente ulteriori problemi.

Se invece venisse chiesto un rinvio, la logica e la coerenza vorrebbero che venisse esaminato anche il problema del *merchant bancking*, che il Governo aveva accettato di accantonare proprio per evitare rinvii.

BONAZZI. Visto che l'emendamento governativo è stato appena distribuito, chiederei una breve sospensione della seduta per consentirne l'esame, poichè non è sufficiente la lettura datane dal Presidente.

PRESIDENTE. Concordo con la richesta del senatore Bonazzi. Non facendosi osservazioni, la proposta avanzata dal senatore Bonazzi si intende accolta.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,40 e sono ripresi alle ore 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori dopo la breve sospensione.

BONAZZI. Il testo che ci viene proposto disciplina organicamente, anche attraverso una serie di modifiche sostanziali, la natura della «Montetitoli», trasformandola da fiduciaria in società per azioni.

Pur non avendo potuto approfondire il problema poichè ne è mancato il tempo, la mia impressione nei confronti di questa trasformazione è negativa, in quanto comporterebbe una sottrazione della «Montetitoli» agli obblighi di trasparenza imposti dalla legge n. 281 del 1985.

Non vi è, quindi, una ragione di principio, ma soltanto una ragione pratica. Infatti, nella relazione all'emendamento in esame si legge, tra l'altro: «Senonchè, diverse disposizioni della sopravvenuta legge 4 giugno 1985, n. 281, assoggettano le società fiduciarie ad una serie di obblighi e controlli miranti a rendere possibile l'identificazione dei reali proprietari dei titoli ad esse affidati fiduciariamente, con conseguenze intuibili sulla riservatezza che normalmente il cliente della banca si attende ed esige, considerato che egli non ha conferito un mandato fiduciario, ma solo depositato titoli in custodia ed amministrazione. Ne deriverebbe prevedibilmente, almeno in molti casi, l'ipotizzata reazione negativa ed il conseguente, grave indebolimento degli attesi risultati di allargamento dei conferimenti alla «Montetitoli».

Si tratta, a mio avviso, di un ragionamento molto singolare. Si potrebbe, ad esempio, risolvere il problema non rendendo automatico il subdeposito alla «Montetitoli» da parte delle banche oppure stabilendo che si debba richiedere, per il sub deposito alla «Montetitoli», l'autorizzazione di chi ha effettuato il deposito presso una banca. In questo modo, a mio parere, non si verrebbe certamente ad infirmare alcuna garanzia di riservatezza per chi ha depositato titoli presso una banca.

Comprendo bene, tuttavia, che il problema è un altro e che il risultato che si vuole conseguire è, in sostanza, quello di favorire in tutti i modi il deposito dei titoli presso la «Montetitoli», mantenendo per i depositanti la garanzia dell'anonimato. È un risultato, a mio giudizio, opposto a quello che abbiamo inteso conseguire approvando la già citata legge n. 281.

In questo modo, pertanto, si rischia di svuotare di significato le norme contenute nella legge n. 281 del 1985. Infatti, ci sarà un disincentivo ad avvalersi delle fiduciarie potendosi utilizzare un canale che consente di sfuggire a quelle esigenze di identificazione cui si è inteso far fronte, appunto con la legge n. 281 approvata nel giugno scorso.

Vorrei, pertanto, chiedere ai colleghi della maggioranza – ed in particolare al senatore Finocchiaro – se non sia, invece, opportuno procedere ad una regolamentazione della materia che consenta ugualmente alla «Montetitoli» di svolgere – senza però l'inconveniente anzidetto – quella funzione di dematerializzazione, per così dire, dei titoli, che riteniamo anche noi utile ed ormai indispensabile.

Devo rilevare, peraltro, che nell'emendamento illustrato nella precedente seduta dal senatore Finocchiaro non si faceva affatto riferimento ad una trasformazione della «Montetitoli» da fiduciaria in società per azioni. Ciò consentì alla mia parte politica di manifestare una adesione di massima alla sua proposta, fatta salva la necessità di procedere ad un'analisi più dettagliata della questione. Chiedo, pertanto, al senatore Finocchiaro se non ritenga opportuno arrivare ad una regolamentazione della «Montetitoli» che la renda maggiormente adeguata alle esigenze del mercato mobiliare e più efficiente. Lo invito, perciò, a ritirare il suo emendamento ed invito anche il rappresentante del Governo a fare altrettanto, in modo che si possa riesaminare più attentamente il problema dedicandovi il tempo strettamente indispensabile.

In caso contrario, ci vedremmo costretti ad esprimere un voto negativo, pur nella consapevolezza di aver svolto solo un esame, a nostro avviso, superficiale della materia; che comporterà la conseguenza – positiva o negativa per la sorte del provvedimento – di un riesame radicale del problema da parte della Camera dei deputati.

È chiaro, inoltre, che l'eventuale approvazione di una proposta di modifica così sostanziale come quella tendente a trasformare la «Montetitoli» da fiduciaria in società per azioni comporterebbe certamente, a nostro avviso, contrasti non facilmente superabili.

Vi sono poi – e mi avvio a concludere – ragioni di opportunità e di urgenza che rendono necessaria una rapida approvazione del provvedimento in esame e che hanno indotto lo stesso rappresentante del Governo a non riproporre l'emendamento concernente il problema del *merchant banking*. Bisogna, in sostanza, evitare di agganciare ad una locomotiva che potrebbe ormai viaggiare senza ostacoli un vagone così pesante.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Mi sembra, signor Presidente, che le preoccupazioni del senatore Bonazzi abbiano scarso fondamento.

Infatti, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4-*bis*, presentato dal Governo, non tende affatto – a mio avviso – a svuotare di contenuto la legge n. 281 del 1985, per il semplice motivo che con quella stessa legge non si è voluto affatto sottoporre ad un regime di pubblicità generalizzata il possesso di titoli, ma si è voluto piuttosto

impedire che attraverso lo strumento della società fiduciaria potessero essere effettuate manovre ed operazioni da parte dei proprietari di titoli senza che questi comparissero.

Si è voluto, in sostanza, evitare il ricorso alle fiduciarie per operazioni come quelle che hanno talvolta occultato la reale densità dei patrimoni e la loro destinazione.

La «Montetitoli» non ha nulla a che fare con tutto questo. Non ha poteri che le consentano di effettuare operazioni del genere, sia in Borsa che fuori della Borsa, a differenza delle fiduciarie vere e proprie.

La Monte Titoli è uno strumento che agevola l'investimento azionario in Borsa, uno strumento operativo sussidiario dell'attività della CONSOB, dell'attività della Banca d'Italia e quindi, così come segreto rimane il depositante di titoli in banca, segreto rimane anche se questi titoli vengono sub depositati presso la Monte Titoli, ma non vi è quell'interposizione fittizia di persone al fine di compiere azioni potenzialmente sgradevoli, che era la figura giudiziaria considerata dalla legge n. 281. Non stiamo quindi qui sottraendo al rigore di quella legge una qualche figura giuridica e neppure riapriamo un varco all'utilizzabilità di strumenti giuridici diciamo leciti per fini poco leciti per i quali i partecipanti vogliono rimanere occulti o nascosti.

Le modifiche che il Governo ha apportato, l'ampliamento rispetto al testo che avevamo già condiviso in sede referente, sono dovute alla necessità e alla funzionalità di questo strumento, in nessun modo da ritenere coinvolgibile in operazioni di dubbia legittimità, non fosse altro per il fatto che soci di questo strumento, ai fini della più ampia espansione del mercato borsistico, sono la Banca d'Italia e altre istituzioni pubbliche che non possono intervenire poi sul mercato attraverso la Monte Titoli per fare operazioni di qualunque natura.

I fini della Monte Titoli sono indicati nel comma primo, la sua organizzazione amministrativa è indicata nei commi successivi, le operazioni sono tutte di deposito e non vi è possibilità di svolgere altre attività: tenderei a ritenere che questa preoccupazione, seppure che fosse la sola ad indurre i colleghi del Gruppo comunista ad esprimere perplessità, non abbia alcun fondamento.

In altri termini, vogliamo evitare che conseguenze giuridicamente pesanti e volutamente pesanti, derivanti dalla legge n. 281 per chi volesse usare lo strumento delle società fiduciarie, abbiano a verificarsi in modo improprio e incongruo per la Monte Titoli che non è destinata a quelle operazioni. Questa è la ragione per la quale come relatore non ho obiezioni di questo tipo da fare a questo testo normativo, l'urgenza della cui approvazione è una conseguenza propria della legge n. 281, non per fare corto circuito rispetto alle sue disposizioni ma per evitare che operi in senso improprio su un versante che sarebbe danneggiato senza vantaggio per alcuno.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, non intendo aggiungere nulla a quanto ha detto il relatore D'Onofrio.

Vorrei soltanto far notare al senatore Bonazzi che, quando ho presentato questo emendamento, non era stata approvata ancora la legge n. 281 e non conoscevamo il contenuto degli articoli da 7 a 10 di

quella legge, che fa obbligo alle fiduciarie di comunicare i nomi dei depositanti e soprattutto introduce sanzioni penali per chi non adempie a questo obbligo.

D'altra parte, senatore Bonazzi, se lei leggesse il terzo comma dell'articolo 4-*bis* letto prima dal Presidente, vedrebbe che questo non consente alcun tipo di gestione da parte della Monte Titoli. Infatti tutti i diritti derivanti dalle azioni sono riservati ai titolari delle azioni, essendo citati esplicitamente gli articoli del codice che conferiscono ai titolari delle azioni i diritti di gestione.

Al sesto e al settimo comma poi viene specificato che queste azioni vengono depositate soltanto con riferimento alla specie e alla quantità, senza neanche più l'identificazione numerica del titolo. Come è possibile, quindi, che vengano fatte comunicazioni dei nominativi dei depositanti dei titoli se la Monte Titoli non è in grado di farlo?

Quindi, mi sembra che la richiesta di una maggiore riflessione si riveli priva di giustificazione.

BONAZZI. Insisto nel chiedere, proprio per riflettere meglio sulle obiezioni che sono state fatte, che questa norma sia stralciata. A mio avviso sicuramente lo stralcio e la trattazione separata renderebbe più agevole il corso della restante parte del provvedimento, sul quale, nonostante alcune divergenze, c'è un consenso ormai approfondito.

Può darsi che le osservazioni fatte dal senatore D'Onofrio siano fondate, ma certamente questa norma va controcorrente rispetto a quanto abbiamo cercato di affermare con la legge n. 281, cioè di arrivare sempre ad una maggiore trasparenza. L'obiettivo della legge n. 281 per quanto riguarda le fiduciarie è di consentire di sapere chi sia il reale titolare. Stabilire che la Monte Titoli non è più una fiduciaria soltanto per sottrarla a questo obbligo secondo me vuol dire muoverci in una direzione che non è quella che abbiamo cercato di cominciare a percorrere con la legge n. 281.

Comunque, nel caso la Commissione non ritenesse di trattare separatamente questo argomento, il voto del Gruppo comunista sarà contrario.

PINTUS. Signor Presidente, mi associo al collega Bonazzi nell'esprimere la mia contrarietà al testo proposto dal Governo. Ho l'impressione che si vada nel senso di un'attenuazione delle indicazioni contenute nella legge n. 281. È un'impressione alla quale non si può non ricollegare anche il problema di carattere squisitamente fiscale.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario allo stralcio per le ragioni di urgenza ora quanto mai presenti e perchè non mi sembra di poter condividere le perplessità esposte nel corso della discussione da parte dei colleghi. Chiaramente l'altro ramo del Parlamento potrà riconsiderare nuovamente la materia.

Per quanto riguarda l'ultima considerazione del collega Pintus, dal punto di vista fiscale, nulla disponendo il testo in esame in senso derogatorio, si applicano le disposizioni previste per il regime fiscale delle società per azioni.

Il parere del relatore quindi è favorevole.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Gli interrogativi posti dal senatore Bonazzi, soprattutto con un esame estremamente celere di una materia così delicata e complessa, indubbiamente hanno una loro motivazione.

Vorrei, quindi, che ragionassimo insieme cercando di vedere innanzi tutto il quadro delle ultime iniziative che il Governo ha presentato o appoggiato, che vanno tutte – dalla legge n. 281 al testo sulle partecipazioni bancarie che abiamo presentato e che avete già approvato, entrambi d'iniziativa governativa – nel senso della massima trasparenza.

In questo caso il problema non è di andare controcorrente, cioè contro la trasparenza, nè di mutare l'etichetta della «Montetitoli» al fine di sottrarla appunto ai criteri di trasparenza che il Governo per primo ha proposto; si tratta, invece, di esaminare effettivamente, al di là delle denominazioni che noi vogliamo attribuirle, che cosa è, in realtà, la «Montetitoli».

Ritengo, poi, che l'attività che dovrà svolgere la «Montetitoli» sia diversa dall'attività svolta dalle fiduciarie. Dobbiamo guardare la sostanza e non le apparenze che possiamo o vogliamo accreditare.

Devo dire, inoltre, che il testo in esame non ha subito quel grado di maturazione che sarebbe stato necessario, per il fatto che si è dovuto procedere celermente; tuttavia la sostanza di «Montetitoli» è diversa da quella delle fiduciarie che, intenzionalmente, abbiamo voluto sottoporre a un determinato regime. Infatti «Montetitoli» si intesta i titoli per finalità assolutamente strumentali di amministrazione e quindi i depositari consegnano le azioni per i *dossier* al di fuori di ogni rapporto fiduciario. Quindi «Montetitoli» instaura un rapporto solo con le banche, e questo rapporto non riguarda i depositanti. Inoltre vorrei che si riflettesse su questo: la posizione dei depositanti rimane immutata anche dopo l'instaurazione del rapporto con «Montetitoli», cioè i depositanti hanno gli stessi poteri, sono nella stessa posizione rispetto ai certificati, sia che la banca depositaria aderisca a «Montetitoli», sia che la banca tenga per sè tali certificati.

Se volessimo essere coerenti, dovremmo dire che anche i titoli che rimangono in banca devono essere sottoposti ai criteri previsti nella legge n. 281. Se noi verifichiamo qual è la sostanza che viene ad essere confermata con questo provvedimento, vedremo che si tratta di una sostanza diversa da quella prevista per le fiduciarie e, quindi, obiettivamente, deve essere previsto un trattamento diverso. Si tratta, infatti, di una sostanza parificata a quella dei depositi nelle banche.

Se volessimo essere coerenti, e chiedessimo il trattamento previsto dalla legge n. 281 anche per la «Montetitoli» così come viene configurata, altrettanto dovremmo chiedere come trattamento anche per i titoli semplicemente depositati in banca.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 4-*bis*.

BONAZZI. Preannuncio il mio voto contrario per le motivazioni già esposte in precedenza.

PINTUS. Mi associo a quanto testè dichiarato dal senatore Bonazzi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento – di cui prima ho dato lettura – presentato oggi dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 4-*bis*, a suo tempo presentato dal senatore Finocchiaro, e accolto in sede referente.

È approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti è così esaurito.

Avverto che, in relazione all'emendamento introdotto nel testo come articolo 4-*bis*, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: «Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.A».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

BONAZZI. Per dichiarazione di voto, signor Presidente, devo esprimere la mia contrarietà motivandola con l'inserimento del nuovo testo dell'articolo 4-*bis*, al quale non possiamo dare il voto favorevole per le già ampiamente illustrate perplessità che tale articolo suscita sotto l'aspetto della trasparenza dei proprietari dei titoli azionari.

PINTUS. Concordo con quanto esposto dal senatore Bonazzi facendo rilevare, inoltre, lo scarsissimo tempo che è stato possibile dedicare all'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO